

-----STATUTO DELLA-----
-----FONDAZIONE ABATE MARCO ANTONIO MALDOTTI - ETS-----
Art. 1 - Costituzione e sede-----
E' costituita una fondazione avente la seguente denominazione:-----
-----"Fondazione Abate Marco Antonio Maldotti - ETS"-----
-----abbreviabile in "Fondazione Maldotti - ETS"-----
di seguito denominata semplicemente Fondazione, con sede a Guastalla in Corso
Giuseppe Garibaldi n. 54.-----
La Fondazione nasce su iniziativa e con il concorso dei soci Fondatori, Comune di
Guastalla, Parrocchia di S. Pietro Ap. nella Concattedrale e Diocesi di Reggio Emi-
lia - Guastalla.-----
Art. 2 - Scopi ed obiettivi-----
La Fondazione è un'istituzione di diritto privato senza fini di lucro e non può distri-
buire, neppure indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve. E' gestita
secondo i principi dell'obiettiva economicità.-----
La Fondazione ha come scopo principale la conservazione, la gestione, la valoriz-
zazione e la fruizione del patrimonio Maldotti, dalla sua costituzione ad oggi, nel
suo insieme di Biblioteca, Archivio, Quadreria, opere scultoree e collezioni d'arte e
di tutto quanto in essa contenuto. Più in generale, ha come scopo la promozione
culturale e spirituale, la conoscenza della storia, della scienza, dell'arte, della let-
teratura e delle altre espressioni del pensiero umano.-----
A tal fine la Fondazione può stabilire tutti gli opportuni raccordi con gli enti pub-
blici territoriali e con le istituzioni culturali operanti nelle materie e sui temi sopra
elencati o comunque analoghi, affini o connessi con quelli propri della Fondazione.
La Fondazione per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie si prefigge in
particolare:-----
a) l'acquisizione di risorse finanziarie utili a garantire un'adeguata conservazione
di tutti i beni contenuti nel patrimonio Maldotti all'atto di questa costituzione e di
tutti i beni in essa conferiti:-----
b) la migliore fruizione da parte dei cittadini guastallesi e di tutte le persone che
potranno accedere personalmente o attraverso mezzi informatici:-----
c) l'organizzazione di mostre, nonché di studi, ricerche, iniziative scientifiche, atti-
vità produttive didattiche o divulgative, anche in collaborazione con il sistema sco-
lastico, con il sistema bibliotecario provinciale e con istituzioni culturali e di ricer-
ca italiane e straniere:-----
d) l'organizzazione di eventi e attività culturali, anche connessi a particolari aspetti
dei beni contenuti e a operazioni di recupero e restauro:-----
e) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione tra be-
ni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione tra gli enti ed organi com-
petenti per la promozione turistica della Città di Guastalla:-----
f) adeguamento funzionale ed espositivo dell'attuale sede per la migliore fruizione
dei beni in essa contenuti.-----
A tali fini può assumere tutte le iniziative e compiere tutte le operazioni ritenute ne-
cessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.-----
Art. 3 Patrimonio e mezzi d'esercizio-----
Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito
dai soci fondatori, dall'immobile sito in Via Garibaldi n.ri 52 e 54 e da tutto quanto
in esso è contenuto.-----
Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato da beni mobili e immobili
che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti, donazioni, contributi, con-

cessioni effettuati da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio.-----

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:-----

- i redditi derivanti dal proprio patrimonio;-----
- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;-----
- proventi derivanti dalle attività istituzionali, commerciali ed accessorie previste, al netto di tasse, imposte ed altri oneri in quanto dovuti.-----

Art. 4 - Soci Fondatori, Partecipanti ed Onorari-----

Sono soci Fondatori, in considerazione dell'intervento alla costituzione il Comune di Guastalla, la Parrocchia di S. Pietro Ap. nella Concattedrale di Guastalla e la Diocesi di Reggio Emilia - Guastalla, nelle persone dei legali rappresentanti.-----

Acquisiscono il titolo di Socio Partecipante le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, i quali concorrano, ad insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione, al perseguimento degli scopi sociali previsti nel presente statuto. Ciò potrà avvenire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mediante apporti di denaro o di beni, tramite la messa a disposizione di strutture e di locali e, in generale, attraverso ogni iniziativa tesa ad agevolare il raggiungimento dei fini previsti nello Statuto. Le modalità e la misura degli apporti/contributi dei soggetti partecipanti non potrà essere inferiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.-----

Possono ottenere la qualifica di Socio Onorario le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che si siano pubblicamente distinti per specifiche competenze o per particolari meriti sulle tematiche istituzionali della Fondazione o che abbiano contribuito con l'impegno personale, in termini ritenuti rilevanti dal Consiglio di Amministrazione. La qualifica di Onorario può coesistere con quella di Partecipante.-----

Il titolo di Socio Partecipante e/o Onorario verrà conferito o revocato mediante apposita delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Socio Partecipante o Onorario potrà recedere dal titolo mediante raccomandata A/R o Pec al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.-----

In conformità alla natura giuridica della Fondazione, al revocato e al recedente non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o quote che a qualsiasi titolo siano state eventualmente versate.-----

Art. 5 - Organi della Fondazione-----

Sono organi della Fondazione:-----

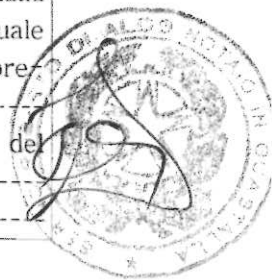
- l'Assemblea dei Soci Fondatori-----
- il Consiglio di Amministrazione-----
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione-----
- il Direttore ove nominato-----
- il Revisore dei Conti-----

Art. 6 - Assemblea dei Soci Fondatori-----

L'assemblea dei Soci Fondatori è composta dai Soci Fondatori ed ha la funzione di raccogliere istanze, proposte ed osservazioni riguardanti le iniziative svolte dalla Fondazione. In particolare esprime pareri non vincolanti sul programma annuale delle attività predisposte dal Consiglio di amministrazione e ha la facoltà di presentare al medesimo proposte o progetti autonomamente elaborati.-----

L'assemblea dei Soci Fondatori definisce il numero e nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 7 - Consiglio d' Amministrazione-----



Il Consiglio d' Amministrazione è composto da un numero di membri con un minimo di 3 (tre) o un massimo di 5 (cinque) o 7 (sette). La definizione del numero e la nomina dei componenti la composizione avviene dai Soci Fondatori.-----

Viene in ogni caso nominato dal Sindaco del Comune di Guastalla:-----

un membro qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione siano 3 (tre):---
due membri qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione siano 5 (cinque):-----

tre membri qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione siano 7 (sette).-

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, la designazione avverrà a cura del medesimo Ente che aveva provveduto alla nomina originaria. Il Presidente viene nominato la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche il Vice Presidente.-----

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri. Entro il termine di due mesi dallo scioglimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere ricostituito dall'assemblea dei Soci Fondatori.-----

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della fondazione. In particolare:-----

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Qualora sussistano motivate ragioni, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente può essere approvato entro il 30 giugno:-----

- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;-----

- delibera le modalità e la misura degli apporti/contributi dei Soci Partecipanti:---

- delibera la nomina o la revoca dei Soci Partecipanti e Onorari:-----

- delibera gli incrementi del patrimonio;-----

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari o in beni immobili;-----

- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;-----

- provvede alla nomina del Presidente, del Vice Presidente;-----

- provvede alla nomina del Direttore sussistendone i presupposti, determinando la durata del suo incarico e le funzioni a supporto della sua attività e le condizioni contrattuali;-----

- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;-----

- predispone e delibera eventuali regolamenti;-----

- delibera, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto, purché non pregiudichino gli scopi programmati della Fondazione ed in accordo con l'Assemblea dei Soci Fondatori. Dette modifiche saranno attuate nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.-----

Art. 9 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, se impossibilitato, dal Vice Presidente mediante avviso scritto contenente l'indicazione del relativo

ordine del giorno con ogni mezzo di comunicazione che attesti l'avvenuto ricevimento da parte dei consiglieri.-----

La convocazione deve essere inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato fino a 48 ore prima dell'adunanza. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti tutti i consiglieri.-----

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.-----

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.-----

Laddove nominato partecipa anche il Direttore senza diritto di voto ma con facoltà di intervento.-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione o in qualsiasi altro luogo.-----

E' validamente ammessa ogni forma di collegamento remoto mediante videoconferenza per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno diritto all'eventuale rimborso delle spese effettuate in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite.-----

Art. 10 - Poteri del Presidente-----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.-----

Inoltre il Presidente:-----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze anche su indicazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;-----

- firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutte le delibere;-----

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;-----

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche, qualora si rendano necessarie;-----

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.---

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.-----

Art. 11 - Direttore-----

Ove nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore esercita le funzioni attribuite dal Consiglio di Amministrazione.-----

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può essere remunerato.-----

Art. 12 - Revisore dei Conti-----

Il Revisore è l'organo di controllo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Si compone di 1 (un) membro effettivo iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia. Dura in carica tre anni e può essere rieletto.-----

Il Revisore Unico ha i seguenti compiti:-----

- a) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;-----

- b) redigere una relazione al bilancio preventivo e consuntivo;-----

- c) accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà della Fondazione;-----



d) procedere in qualsiasi momento ad ispezioni e controlli.-----

La carica comporta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione unitamente al rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento dei compiti affidati.-----

Il Revisore può partecipare, quando sia necessario e previo invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.-----

Art. 13 - Esercizio finanziario-----

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.-----

Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione provvede a redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge.-----

Art. 14 - Destinazione degli utili e modalità di erogazione-----

Gli utili di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle strettamente connesse.-----

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.--

In presenza di perdite di gestione, il Consiglio di Amministrazione dovrà senza indugio indicare soluzioni operative per la copertura della perdita.-----

Art. 15 - Durata, trasformazione, estinzione-----

La Fondazione è costituita senza limiti di durata.-----

Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o irraggiungibili, o verificandosi una causa legale di estinzione o scioglimento, il Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti ed in accordo con l'Assemblea dei Soci Fondatori, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.-----

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri e il patrimonio che resterà sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.-----

Art. 16 - Norme applicabili-----

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le leggi che disciplinano la materia.-----

F.TO: F.TO: GIACOMO MORANDI -- DECIMO ROSSI -- CAMILLA VERONA --
FRANCESCO MARMIROLI -- FERNANDA ALFIERI -- GIUSEPPE FRIGERI --
ALESSANDRO VERONA -- ROBERTO SERINO NOTAIO (S.S.).-----